

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 4 del 22-01-2025

Supplemento n. 22

mercoledì, 22 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	3
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Statuti	4
UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI (Pisa)	
STATUTO DELLA UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI ESECUTI-	
VO DAL 30.12.2024.	
.	4

SEZIONE II

STATUTO DELLA UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI
ESECUTIVO DAL 30.12.2024

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.1 - Istituzione dell'Unione

Art.2 - Denominazione - Sedi

Art.3 - Finalità

Art.4 - Durata

Art.5 - Scioglimento

Art.6 - Recesso dall'Unione

Art.7 - Adesione di nuovi Comuni

Art.8 - Esclusione

Art.9 - Funzioni dell'Unione

Art.10 - Modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi

Art.11 - Standard comuni di funzionamento

Art.12 - Revoca parziale di funzioni

Art.13 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni

Art.14 - Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

Art.15 - Rapporti con gli Enti aderenti

Art.16 - Governance locale

Art.17 - Modello di riferimento

Art.17 bis - Servizi di prossimità

Art.18 - Programmazione strategica

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Norme generali

Art.19 - Organi dell'Unione

Art.20 - Diritti, doveri e responsabilità degli amministratori

CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art.21 - Composizione ed elezione del Consiglio

Art.22 - Competenze del Consiglio dell'Unione

Art.22 bis - Il Presidente del Consiglio dell'Unione

Art.23 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

Art.24 - Rappresentanza e funzioni dei Consiglieri

Art.25 - Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri

CAPO III - IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art.26 - Il Presidente dell'Unione

Art.27 - Attribuzioni del Presidente

Art.27 bis - Dimissioni del Presidente

Art.28 - Il Vicepresidente dell'Unione

CAPO IV - LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art.29 - Nomina e composizione della Giunta

Art.30 - Sedute della Giunta

Art.31 - Attribuzioni della Giunta

Art.32 - Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

Art.33 - Cessazione dalla carica di componente della Giunta

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.34 - Principi generali

Art.35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.36 - Personale dell'Unione

Art.37 - Il Segretario dell'Unione

Art.37 - bis Indirizzo e coordinamento delle attività

Art.38 - Il Vicesegretario dell'Unione

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art.39 - Principi

Art.40 - Finanze dell'Unione

Art.41 - Bilancio pluriennale e annuale

Art.42 - Controllo di gestione

Art.43 - Risultati della gestione

Art.44 - Patrimonio

Art.45 - Revisore dei conti

Art.46 - Servizio di tesoreria

Art.47 - Servizi pubblici locali

TITOLO V

TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE - REFERENDUM

Art.48 - Trasparenza e pubblicità degli atti

Art.49 - Accesso agli atti

Art.50 - Partecipazione e tutela dei cittadini

Art.51 - Referendum consultivi

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.52 - Proposte di modifica dello Statuto

Art.53 - Entrata in vigore

Art.54 - Disposizioni finali

STATUTO DELLA UNIONE COLLI MARITTIMI Pisani

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e della legge 68/11 di seguito sinteticamente indicato come "Testo unico" e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, è costituita tra i Comuni Collinari Pisani della Bassa Val di Cecina di seguito indicati, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, l'Unione denominata Unione Colli Marittimi Pisani.
2. L'Unione è Ente Locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione ha proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato all'interno del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 2 - Denominazione - Sedi

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Colli Marittimi Pisani"
2. L'unione dei Comuni è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.
3. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.
4. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla Giunta dell'Unione.
6. L'Unione Colli Marittimi Pisani ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Montescudaio.
7. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.
8. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

Art. 3 - Finalità

1. L'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi.
2. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:
 - a) pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi);
 - b) efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
 - c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;

- d) sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;
- e) peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);
- f) adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);
- g) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità;
- h) salvaguardare le peculiarità ambientali del territorio. Tutelare il patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e le tradizioni locali;
- i) valorizzazione della partecipazione, dell'informazione e della trasparenza, in applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti;

Art. 4 - Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, seguita da un'analogo deliberazione del Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza di un determinato esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, e nel contenzioso insorto e le modalità con cui comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo.
2. L'Unione si scioglie quando il numero dei Comuni risulta essere inferiore al numero minimo di legge, da intendersi come numero inferiore tra quello previsto dalla legge per tutte le unioni e quello eventualmente previsto per questa sola Unione.
3. In caso di scioglimento dell'unione, salvo diverso accordo tra gli enti interessati, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'unione, o assunto direttamente dall'unione, anche per effetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2 della l.r. 68/2011, è assegnato ai comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l'unione e i comuni medesimi.
4. In caso di mancato accordo l'unione non può essere sciolta.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto.

Art. 6 - Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, non prima di 3 anni dall'adesione all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La decisione di recedere, una volta deliberata, viene trasmessa al Consiglio dell'Unione che ne prende atto nella prima seduta utile.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il 31 marzo ed avrà effetto dal 1° luglio. Qualora il recesso sia deliberato oltre tale data e comunque non oltre il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Dal termine di effettivo recesso ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente receduto.
5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
6. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione, a cui è allegato il piano previsto dall'art. 13, c. 2, che regoli i rapporti tra l'Unione e il Comune recedente.
7. La convenzione è approvata entro il 31 maggio, per recesso al 30 giugno, o entro il 30 novembre, per recesso entro il 31 dicembre. In caso di mancata approvazione, il Presidente dell'Unione procede, entro e non oltre 5 giorni successivi, alla nomina di un collegio di esperti composto da un rappresentante indicato dall'Unione, un rappresentante indicato dal Comune recedente e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. Il numero di tre membri non varia anche se recedono più comuni contemporaneamente, ossia entro il 30 giugno o il 31 dicembre. In caso di più comuni recedenti il rappresentante di tali enti sarà scelto di comune accordo tra gli stessi. Le determinazioni del collegio devono essere adottate entro 20 giorni dalla nomina e sono approvate dalla Giunta entro 5 giorni, in luogo della convenzione. Il recesso avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla delibera di Giunta,
8. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
9. In caso di recesso per aderire ad altra Unione o per costituire una nuova Unione, i termini di recesso sono formulati secondo quattro scadenze, rispetto alla data di approvazione della delibera di recesso e all'operatività del recesso stesso: delibera entro il 31 marzo – operatività del recesso dal 1° aprile dell'anno successivo; delibera entro il 31 dicembre – operatività del recesso dal 1° luglio; delibera entro il 30 giugno – operatività del recesso dal 1° ottobre; delibera entro il 30 settembre – operatività del recesso dal 1° gennaio dell'anno successivo.
10. In La convenzione per il recesso deve essere approvata entro la fine del secondo mese antecedente alla data di operatività del recesso. Se non approvata, si applica il c. 7, irriporzionando le scadenze in base al periodo di uscita.

Art. 7 — Adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 maggio di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.
3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.
4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai Comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento con le modifiche statutarie entro i successivi 60 giorni. Il Comune aderente provvederà poi ad approvare lo Statuto dell'Unione.
5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

Art. 8 – Esclusione

1. La proposta di esclusione di un Comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto, dell'Atto costitutivo o delle convenzioni per la gestione di funzioni e servizi, fatto salvo il disposto del successivo art. 12, comma 2.
2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro 30 giorni, inviata dal Presidente dell'Unione, deve essere approvata dalla Giunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati prima di essere sottoposta al Consiglio.
3. Il Consiglio adotta il provvedimento di esclusione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e contestualmente approva la proposta di modifica statutaria da inviare ai comuni per l'approvazione.
4. Il provvedimento di esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla modifica statutaria, anche nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui al successivo art. 13.

Art. 9 - Funzioni dell'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti, le funzioni fondamentali e i servizi di seguito indicati:
 - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
 - b) servizi in materia di statistica;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - d) piano strutturale intercomunale di cui all'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
 - e) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, autorizzazioni in materia paesaggistica;
 - f) funzioni di competenza comunale relative alla valutazione ambientale strategica.
2. I Comuni aderenti possono altresì conferire all'Unione ulteriori funzioni oltre che compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.
3. L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempre che le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

4. L'Unione assuma l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati.

Art. 10 Modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi

1. L'effettivo esercizio delle altre funzioni di cui al comma 1 dell'art 9 è individuato dalle delibere consiliari dei comuni aderenti.
2. La funzione di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) relativa alle autorizzazioni in materia paesaggistica è esercitata dall'Unione a partire dall'entrata in vigore della presente modifica statutaria.

Art. 11 — Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nei Comuni aderenti.
2. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 12 — Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni statutarie, ma non dall'Unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali dei comuni interessati, a maggioranza semplice, entro il 31 marzo o il 30 settembre e ha effetto a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno dello stesso anno o dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'Unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.
2. Il Consiglio dell'Unione, in rapporto all'entità della revoca ed al mantenimento della regolare funzionalità dell'Unione, può azionare il procedimento di esclusione previsto all'art.8 del presente Statuto.
3. Fuori dei casi indicati dai commi precedenti, qualora per effetto di modifiche al presente Statuto si determini una riduzione del numero delle funzioni esercitate dall'Unione per conto di tutti i Comuni aderenti viene predisposto un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, del contenzioso insorto, dei Comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e dei procedimenti amministrativi che vengono conclusi dall'Unione, nonché dalla disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati. Si applica l'art. 13 del presente Statuto, salve le disposizioni che ivi prevedono la perdita di diritti per i Comuni che escono dall'Unione, revocano alcune funzioni conferite o recedono dall'Ente.

Art. 13 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni

1. Gli atti di scioglimento, recesso, esclusione, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.
2. In tutte le casistiche sopra richiamate, il Presidente dell'Unione, con la collaborazione degli uffici, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, del contenzioso insorto, dei comuni tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano viene approvato dalla Giunta dell'Unione.
3. Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il Comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.
4. Nei casi scioglimento, recesso, esclusione o di revoca di funzioni, il Comune recedente rimane obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'Unione o la revoca di funzioni.
5. Il Comune che recede perde il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso. Restano comunque esclusi i contributi erogati sulla base di requisiti posseduti in data successiva al recesso.
6. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di un Comune torna nella dotazione organica del Comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'Unione. Per il personale assunto direttamente dall'Unione, la convenzione di recesso individuerà la disciplina applicabile. Nel caso di scioglimento, tale personale verrà trasferito ai Comuni, nei limiti di legge, in proporzione alle quote di partecipazione dei Comuni alle spese dell'Unione, salvo che i Comuni non decidano una diversa ripartizione del personale.
7. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

Art. 14 - Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. La progettazione di un servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:
 - a) determinazione degli standard di risultato e dei fabbisogni di personale,
 - b) definizione dell'architettura funzionale,
 - c) individuazione dei parametri per il calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli comuni.
2. Le spese dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in rapporto ai seguenti parametri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:
 - a) popolazione residente nel Comune;
 - b) numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune;
 - c) superficie territoriale del Comune;
 - d) altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

Art. 15 - Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.
2. La programmazione dell'Unione si sviluppa in rapporto e connessione con quella degli enti aderenti, in base ai meccanismi definiti nell'atto costitutivo e nei regolamenti di organizzazione dell'Unione e degli enti aderenti.
3. Oltre a quanto previsto nel titolo V del presente Statuto, l'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

Art. 16 - Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo".
2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.
3. L'Unione Colli Marittimi Pisani si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.
4. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore e le associazioni di categoria.
5. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 17 – Modello di riferimento

1. L'Unione Colli Marittimi Pisani assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con i cittadini rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale.
2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.
3. Il retro-sportello specializzato, organizzato su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, si pone l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.
4. Al fine di attuare la prossimità dei servizi ai cittadini si dovrà prevedere una connessione telematica permanente tra gli Sportelli al pubblico e il retro-sportello specializzato.
5. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione.

6. Al fine di dare concreta attuazione ai principi sopra esposti il Segretario, incaricato dal Presidente dell'Unione secondo quanto previsto dal successivo art. 37bis predispone una relazione sulla gestione dell'ente da attuare nell'ottica della governance locale di cui all'art. 16. La relazione dovrà definire i criteri organizzativi, le forme di gestione e controllo, le specifiche procedure dirette a programmare le attività nonché i processi di formazione necessari per intraprendere le azioni previste. La relazione sarà allegata, con il medesimo iter procedurale e temporale, alla Programmazione Strategica così come previsto dal successivo art. 18 e ne costituirà parte integrante.

Art. 17 bis – Servizi di prossimità

1. I comuni aderenti all'Unione riconoscono la competenza all'Unione dei comuni di individuare gli interventi da attuare, da parte dell'Unione o dei singoli comuni, per l'attivazione di servizi di prossimità nel territorio dell'Unione dei comuni.
2. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.
3. La Giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative e relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione.
4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a decorrere dalla entrata in vigore del presente statuto.

Art. 18 – Programmazione strategica

1. Il Presidente rende disponibili ai membri del Consiglio la bozza delle linee programmatiche di carattere strategico, elaborata dalla Giunta dell'Unione relativamente al mandato. La bozza delle linee programmatiche sarà depositata presso la segreteria generale dell'Unione entro 30 giorni dalla sua elezione, dandone comunicazione scritta ai Consiglieri medesimi, per la sua approvazione da parte del Consiglio.
2. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente, eventualmente utilizzando gli schemi resi disponibili dalla segreteria generale dell'Unione.
3. Il Presidente, in occasione della presentazione ufficiale delle linee programmatiche al Consiglio, espone le proposte di integrazione e modifica ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse, che devono essere approvate contestualmente alle linee programmatiche entro 15 giorni dal termine di scadenza delle osservazioni.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I - Norme generali

Art. 19 — Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) Il Consiglio
 - b) La Giunta
 - c) Il Presidente dell'Unione
 - d) Il Presidente del Consiglio dell'Unione
2. I componenti o i titolari degli organi di governo dell'Unione sono unicamente sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi previsti dalla l.r. 68/2011.
3. In caso di cessazione dalla carica di rappresentante del Comune all'interno degli organi collegiali dell'Unione o del comune, si dovrà provvedere alla nomina del/dei nuovi membri rappresentanti dei Comuni entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento della cessazione dalla carica.
4. In tutti i casi i Sindaci eletti partecipano immediatamente come componenti.
5. Sono organi tecnici dell'Unione:
 - a) Il Segretario
 - b) Il Revisore dei conti
6. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 20 — Diritti, doveri e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori dell'Unione si applicano le norme applicabili agli amministratori dei Comuni, in quanto compatibili.
2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali:
 - a) il dipendente dell'unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita, e chi presta comunque servizio presso la stessa unione in posizione di comando o distacco;
 - b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'unione salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato del sindaco o di consigliere comunale.
4. Il regolamento dell'Unione disciplinerà le modalità di verifica delle incompatibilità.
5. Tutte le cariche elettive previste dallo statuto sono gratuite.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**Art. 21 – Composizione ed elezione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai sindaci aderenti all'Unione e da un numero di membri tale da garantire almeno un rappresentante alla maggioranza e uno alle minoranze di ogni consiglio comunale dei comuni aderenti all'Unione, ai sensi della legge regionale n. 68/2011 art.27.
2. L'elezione nominativa dei Consiglieri dell'Unione avviene nei singoli Consigli comunali, entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, mediante voto disgiunto, a cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza compreso il sindaco e minoranza.

3. Il consiglio dell'unione prevede la presenza di entrambi i generi, ai sensi dell'art 28 della L.R. 68/2011.

La rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione viene garantita attraverso il seguente criterio: in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e di minoranza ciascun consigliere può votare, in un'unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti sarà eletto il Consigliere comunale che ha ottenuto nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.

5. La mancata nomina dei consiglieri nei tempi previsti da parte di un comune costituisce grave violazione delle norme statutarie. In ogni caso, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, lo stesso è rappresentato nell'Unione dal Commissario.

8. Ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

9. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 22 – Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita la proprie competenze al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione.
2. Al Consiglio compete l'adozione degli atti sulla base dell'elencazione di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/00, per quanto compatibile.
3. Il consiglio dell'unione può avvalersi sia di commissioni consiliari permanenti, al fine di garantire il migliore esercizio delle proprie funzioni, sia di commissioni speciali, al fine di svolgere indagini specifiche sull'attività amministrativa dell'unione. La delibera del consiglio dell'unione con la quale vengono costituite la commissioni stabilisce il numero dei componenti, la materia e le norme di funzionamento.

Art. 22 bis - Il Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto a maggioranza tra i consiglieri dell'Unione e dura in carica due anni.

- 2 . Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.
- 3 . In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Presidente dell'Unione. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità di cui al comma 1.
- 4 . Fino a che non è eletto il Presidente del Consiglio le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Presidente dell'Unione.

Art. 23 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente del Consiglio con comunicazione indicante l'ordine del giorno.
2. In caso di rinnovo parziale delle rappresentanze a seguito delle elezioni amministrative nella prima seduta utile, il Consiglio accerta la propria regolare costituzione, procede alla convalida degli eletti, verificando eventuali casi di incompatibilità e ineleggibilità.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
- 4 . Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
- 5 . Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con le maggioranze previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
- 6 . In caso di votazione paritaria su una proposta da approvare dal Consiglio, prevale il voto del Presidente.
- 7 . Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 8 . In caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche fino all'insediamento del nuovo consiglio.
- 9 . Nell'ipotesi in cui l'Unione assuma l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, l'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza qualificata prevista dallo statuto, che preveda almeno il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

Art. 24 – Rappresentanza e funzioni dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 25 – Decadenza, dimissioni e revoca dei Consiglieri

- 1 . Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altro, sono comunicate al Presidente della seduta prima dell'inizio della stessa.
3. La procedura di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente dell'Unione e con l'invito a fornire eventuali cause di giustificazione nel termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva il Consiglio, valutate le giustificazioni addotte, decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dall'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione e per conoscenza al Sindaco del Comune di appartenenza, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:
 - a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;
 - b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;
 - c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL; la cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'articolo 30;
 - d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;
 - e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;
 - f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'unione;
 - g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio.
6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il Presidente del Consiglio del Comune di appartenenza del consigliere decaduto o dimissionario comunica al Consiglio dell'Unione, le avvenute predette fattispecie.
7. Il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione entro 30 giorni dal verificarsi delle predette fattispecie, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione. In caso di revoca, l'elezione del nuovo rappresentante consiliare del Comune, dovrà avvenire contestualmente alla deliberazione con cui viene disposta la revoca.

CAPO III — IL PRESIDENTE DELL'UNIONE**Art. 26 - Il Presidente dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono, assicurando la rotazione tra i rappresentanti. Valgono per il Presidente dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il Sindaco.
2. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del Comune di provenienza determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le funzioni saranno ricoperte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
3. Il Presidente dell'Unione assume anche le funzioni di Presidente della Giunta, lo rappresenta verso l'esterno, lo convoca e ne dirige i lavori e le attività secondo quanto stabilito dal regolamento.
5. Il Presidente eletto rimane in carica per 2 anni, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Alla scadenza verrà eletto, nel rispetto del principio di rotazione, uno dei Sindaci che non ha già ricoperto l'incarico di Presidente. Nelle more delle elezioni l'incarico verrà ricoperto dal Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 27 — Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni, rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione e in quanto compatibili con la normativa.
2. In particolare il Presidente dell'Unione:
 - presenta al Consiglio, in attuazione dell'art. 19 del presente Statuto, le linee Programmatiche approvate dalla Giunta relative al mandato, per la sua approvazione, entro 30 giorni dal proprio insediamento;
 - nomina i componenti della Giunta entro i limiti delle previsioni statutarie;
 - nomina il Segretario dell'Unione;
 - revoca il Segretario dell'Unione, previa deliberazione favorevole della Giunta;
 - convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dalla Giunta vigilando sulla loro esecuzione;
 - firma i verbali di deliberazione della Giunta;
 - sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promuovendo, ove occorra, indagini e verifiche;
 - compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione, dai regolamenti o da deliberazioni della Giunta;
 - vigila sull'osservanza, da parte del Segretario dell'Unione, degli indirizzi della Giunta per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi dell'Unione;
 - può attribuire e all'occorrenza revocare specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppo di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'Unione nei settori in cui esercita la propria azione.

Art. 27 bis— Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 28 - Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in tutte le funzioni attribuite in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

CAPO IV — LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 29 — Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali.

Art. 30 — Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono convocate dal Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno, a mezzo telefax e/o posta elettronica. Le sedute possono, in via ordinaria, svolgersi in un giorno prestabilito della settimana.
2. La Giunta può adottare, nel rispetto delle previsioni statutarie, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 31 — Attribuzioni della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è l'organo di governo dell'Unione e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente o degli organi di gestione dell'ente.
5. Competono in particolare alla Giunta:
 - l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;
 - le programmazioni operative di settore o di ambito, con esclusione di quelle riservate per legge o regolamento al Consiglio;
 - la predisposizione e l'adozione delle linee programmatiche da sottoporre al Consiglio dell'Unione;
 - l'adozione di variazioni di bilancio in via di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - l'adozione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione;

- la definizione delle tariffe ordinarie dei servizi non definite da atti normativi o regolamentari ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- la Giunta dell'Unione predispone una relazione annuale sulle attività svolte dall'Unione, da inviare entro il 1 dicembre di ogni anno ai consigli comunali dei comuni aderenti;
- ogni altro adempimento di carattere politico-amministrativo non demandato per legge, statuto o regolamento ad altri organi di governo.

Art. 32 — Validità delle sedute e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate purché ottengano la rappresentatività della maggioranza relativa dei Comuni presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando ciò implichi un apprezzamento discrezionale delle qualità soggettive di una persona e una valutazione dell'azione da questi svolta.
4. Partecipa alla Giunta il Segretario dell'Unione, con funzioni verbalizzanti.
5. Il Presidente può invitare alle sedute rappresentanti di enti pubblici, dirigenti, tecnici, esperti, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari materie o questioni.
6. In caso di votazione paritaria su una proposta da approvare dalla Giunta, prevale il voto del Presidente.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dell'eventuale regolamento di funzionamento.

Art. 33 - Cessazione dalla carica di componente della Giunta

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione viene sostituito per legge dal vicesindaco o dall'assessore più anziano di età in caso di impedimento di quest'ultimo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34 - Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:
 - a) il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;
 - b) la flessibilità e interfunzionalità degli uffici;
 - c) il coordinamento con le singole strutture organizzative comunali al fine di rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e svolgono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, debbano essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 36 — Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è prioritariamente costituito dai dipendenti degli Enti associati comandati, trasferiti o distaccati, all'Unione stessa, da personale trasferito da altri enti e, in caso di necessità, da personale reclutato secondo le normative vigenti.
2. Il trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza è disciplinato, nel quadro di corrette relazioni sindacali, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto pubblico relativo al personale della Regione e degli Enti Locali e dal contratto integrativo aziendale, nonché dalla legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, con applicazione della clausola di maggior favore.
3. Per specifiche funzioni e servizi associati, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale da e verso l'Unione, ovvero utilizzare altre forme utili di acquisizione di prestazioni da parte dei rispettivi addetti e dipendenti definite dal CCNL.
4. In mancanza di specifiche professionalità all'interno della dotazione organica dell'Unione o delle dotazioni organiche dei Comuni aderenti, l'Unione medesima può assumere personale proprio con contratti a tempo determinato ed indeterminato nei limiti della spesa complessiva di personale in forma consolidata con i Comuni aderenti. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto ai sensi dell'articolo 110 del Tuel.

Art. 37 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario nominato dal Presidente che potrà essere scelto tra:
 - a) un Segretario comunale in servizio preferibilmente presso la segreteria di un Comune aderente;
 - b) un Segretario comunale iscritto al relativo Albo, iscritto alla fascia professionale relativa alla densità demografica complessiva degli abitanti dei Comuni aderenti;
2. In caso di assenza o impedimento, su nomina del Presidente, le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro soggetto in possesso di uno dei requisiti su elencati.
3. Il segretario dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento locale al segretario comunale e esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il Segretario dell'Unione può essere revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nelle fattispecie previste dall'ordinamento degli enti locali. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell'Unione.

- 5 . Il trattamento economico e giuridico del Segretario sarà regolato tra le parti con contratto.

Art. 37 -bis Indirizzo e coordinamento delle attività

1. Il presidente dell'Unione può conferire, nel rispetto dei compiti assegnati dalla legge in capo alla figura del segretario comunale, scegliendo tra le figure dirigenziali presenti nell'unione, le seguenti mansioni:

- a) il coordinamento dell'attività tecnico-operativa dell'Unione, svolgendo le relative funzioni con autonomia e responsabilità materiale per il raggiungimento dei risultati assegnati;
- b) l'adozione dei provvedimenti e delle azioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni della Giunta e di tutti gli atti gestionali di natura finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Unione;
- c) poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

Art. 38-Il Vicesegretario dell'Unione

- 1 . L'ente può dotarsi di un vicesegretario individuato tra quelli incaricati all'interno dei comuni appartenenti all'Unione, cui compete collaborare con il segretario dell'Unione nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di vacanza, assenza od impedimento.
- 2 . Il Vice segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, su proposta del Segretario dell'Unione, con le modalità previste dall'articolo precedente.
- 3 . Il Vice segretario dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Segretario.
- 4 . Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di vice segretario dell'Unione è determinato con provvedimento del Presidente dell'Unione.

TITOLO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 39 — Principi

- 1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale, riferendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 3. Al fine di monitorare l'impiego delle risorse, l'Unione mette in atto strumenti e procedure efficaci di controllo di gestione, avvalendosi dei dati detenuti dagli Enti aderenti.
- 4. Per la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché per il regime fiscale, si applicano all'Unione le norme previste dall'ordinamento locale per le Amministrazioni comunali.
- 5. Il Regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-finanziaria, il controllo di gestione, il servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 40 – Finanze dell'Unione

- 1 . L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
- 2 . Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:
 - trasferimenti degli enti aderenti, in relazione alle funzioni e ai servizi attribuiti all'Unione;
 - introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;

- trasferimenti dalla Regione o dalla Provincia per lo svolgimento di funzioni trasferite o assegnate;
- eventuali contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- quote di compartecipazione degli utenti;
- altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione.

3. I contributi concessi per le unioni eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

- alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;
- al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;
- alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. In ogni caso ciascun Comune aderente si impegna a coprire le spese di funzionamento e di esercizio delle funzioni fondamentali in base ai criteri indicati al precedente art. 14 e cioè:

- popolazione residente nel Comune;
- numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune;
- superficie territoriale del Comune;
- altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione

Art. 41 — Bilancio pluriennale e annuale

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca coerenza.
2. Il Bilancio pluriennale ha durata triennale ed è predisposto secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 267/00.
3. Il Bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferisce il Bilancio pluriennale.
4. Lo schema di Bilancio annuale e pluriennale è approvato dalla Giunta prima di essere sottoposto al Consiglio.

Art. 42 — Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.
3. Le modalità del controllo di gestione sono previste dal regolamento di contabilità.

Art. 43 - Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta

entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

Art. 44 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate;
2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda agli accordi tra gli enti aderenti all'Unione.

Art. 45 - Revisore dei conti

1. Il controllo e la revisione sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Unione è esercitata da un revisore nominato in base alla normativa vigente.
2. Il revisore dura in carica due anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato una sola volta.
3. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione. Vigila sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili, relazionando annualmente al Consiglio del proprio operato e di quanto eventualmente riscontrato.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza del revisore, nonché le modalità di nomina, revoca, e di decadenza del medesimo, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti e ai documenti dell'Unione e degli enti aderenti connessi alla sfera delle sue competenze; può presentare autonomamente relazioni e documenti alla Giunta ed al Consiglio su aspetti specifici dell'ambito economico-finanziario.
6. Il revisore può, all'occorrenza, essere invitato ad assistere alle sedute della Giunta e del Consiglio.
7. Il compenso del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa per gli organi di revisione degli enti locali.

Art. 46 - Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, nel rispetto della normativa in vigore prevista per i comuni, ad un istituto autorizzato a svolgere l'attività di Tesoreria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità dell'Unione e dalla convenzione con l'Istituto tesoriere, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 267/2000.

Art. 47 - Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità.

TITOLO V

TRASPARENZA — ACCESSO – PARTECIPAZIONE - REFERENDUM

Art. 48 - Trasparenza e pubblicità degli atti

1. L'Unione uniforma la propria attività al principio di trasparenza; a tal fine tutti gli atti degli organi dell'ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, nella sede dell'Unione, per favorirne la diffusione e la conoscenza e per garantire l'imparzialità della gestione. In presenza di esercizio associato di funzioni comunali, presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.
2. L'Unione, presso ogni comune garantisce ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. I servizi sono assicurati nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai comuni, secondo le modalità previste dagli atti associativi.
3. Gli atti di valenza generale dell'Unione sono collocati sul sito web dell'Unione medesima, in modo che siano accessibili a tutti gli interessati.
4. Le principali notizie relative all'attività svolte dall'Unione devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 49 - Accesso agli atti

1. Chiunque vi abbia interesse, ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, può accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. I Consiglieri comunali degli enti aderenti all'Unione hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Unione utili all'esercizio del mandato.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i consiglieri devono rispettare il segreto d'ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull'accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell'Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l'ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Unione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 50 - Partecipazione e tutela dei cittadini

1. Nei diversi settori di competenza l'Unione favorisce e valorizza la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi portatori di interessi, applicando le previsioni della legge regionale sulla partecipazione e promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione che sono attivamente coinvolti nei processi di formazione delle decisioni. Tali organismi potranno anche essere integrati o incorporati in analoghi organismi già esistenti a livello di zona.

Art.51 - Referendum consultivi

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto dell'Unione
 - b) Regolamento del Consiglio dell'Unione
 - c) Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Unione;
 - d) Organizzazione e funzionamento degli organi e degli uffici dell'Unione;
 - e) Bilancio di previsione e rendiconto di gestione
 - f) Nomine, designazioni, revoche e decadenze
 - g) Contrazioni di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari
2. L'indizione del referendum consultivo può essere richiesta:
 - dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dalla maggioranza dei consigli comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
 - dal dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione che deve esprimersi mediante la presentazione al consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autentiche dei promotori.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione e i cittadini dell'unione europea che hanno residenza in uno dei comuni aderenti.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide un Comitato di garanti la cui composizione sarà stabilito da apposito regolamento mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti assegnati.
5. Le norme per l'attuazione dei referendum ed i relativi impegni di spesa sono stabiliti nell'apposito regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le modificazioni al presente Statuto possono essere presentate e deliberate da ogni Consiglio Comunale dei Comuni aderenti. In tal caso, il Comune che propone la modifica, trasmette, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione, il relativo provvedimento di modifica ai Consigli degli enti aderenti, affinché adottino gli atti consequenziali.
2. Le proposte di modificazioni al presente Statuto possono essere presentate dalla Giunta dell'Unione, che le trasmette ai competenti Consigli comunali, perché provvedano ad adottare i conseguenti atti di approvazione.
3. Le modifiche e le proposte di modifica, previste dai precedenti commi, si devono intendere decadute, se i Consigli comunali degli enti aderenti all'Unione non provvedono all'approvazione entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera dopo che tutti i Consigli dei Comuni partecipanti abbiano provveduto all'approvazione delle modifiche proposte.
5. In caso di modifiche statutarie inerenti il personale verrà data comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini previsti dall'art. 6 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art 24 comma 3 LR 68/2011
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Art. 54 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**